



seduta del
22/12/2008
delibera
1905

pag.
1

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 200 LEGISLATURA N. VIII

**DE/ME/S04** Oggetto: Regolamentazione dei rimborsi spese previsti dalla LR  
**O NC** n. 30/1987 concernente: "Provvidenze in favore dei  
 Prot. Segr. soggetti in trattamento radioterapico" e della LR  
**2088** n. 52/1994 (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 1  
 della LR n. 30/1987).

L'anno duemilaotto addì 22 del mese di dicembre in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario  | Presidente      |
| - Petrini Paolo      | Vice Presidente |
| - Ascoli Ugo         | Assessore       |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore       |
| - Donati Sandro      | Assessore       |
| - Giaccaglia Gianni  | Assessore       |
| - Marcolini Pietro   | Assessore       |
| - Mezzolani Almerino | Assessore       |
| - Pistelli Loredana  | Assessore       |
| - Solazzi Vittoriano | Assessore       |

**Sono assenti:**

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| - Amagliani Marco | Assessore |
|-------------------|-----------|

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale Spacca Gian Mario che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti  
 Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Mezzolani Almerino.

### NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: Regolamentazione dei rimborsi spese previsti dalla Legge Regionale 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico" e dalla Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52 (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987 n. 30).**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Salute, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Salute che contiene il parere favorevole di cui all'art. 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione del medesimo dalla quale si evidenzia che dall'atto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**D E L I B E R A**

- di approvare il regolamento di cui all'allegato, parte integrante della presente deliberazione, che definisce i criteri di applicazione della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 e della L.R. 27 dicembre 1994, n. 52.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
(Dott. Bruno Brandoni)

*B. Brandoni*

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
(Dott. Gian Mario Spacca)

*G. M. Spacca*

*Dada.*



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La Legge Regionale 18 giugno 1987, n. 30 "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico", poi modificata ed integrata con la Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 50 "Modifiche ed integrazioni dell'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987 n. 30", hanno previsto il diritto al rimborso da parte dei cittadini residenti nei Comuni della Regione Marche di alcune spese relative ai trattamenti terapeutici finalizzati alla cura delle patologie oncologiche.

L'evolversi della rete oncologica regionale dal momento dell'approvazione delle due leggi citate e del mutato quadro di riferimento in termini di regolamento dei flussi di mobilità dei pazienti, con la possibilità di accesso a tutte le strutture pubbliche e private convenzionate del Servizio Sanitario Nazionale, rendono necessaria una regolamentazione della applicazione di tali leggi.

A questo scopo sono state indette dal Servizio Salute due riunioni con i referenti delle Zone Territoriali dell'ASUR che si occupano della problematica.

Sulla base di quanto emerso nel corso dei due incontri è stato definito il regolamento di cui all'Allegato, parte integrante della presente delibera, che prende in considerazione tutti i punti che presentano nella pratica quotidiana difficoltà di interpretazione e di omogenea applicazione.

Per tutto quanto precede

### SI PROPONE

- di approvare il regolamento di cui all'allegato, parte integrante della presente deliberazione, che definisce i criteri di applicazione della L.R. 18 giugno 1987, n. 30 e della L.R. 27 dicembre 1994, n. 52.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
(Dott. Sandro Oddi)



**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SALUTE**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità della presente deliberazione.

Il sottoscritto attesta inoltre che dall'atto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
**(Dr. Carmine Ruta)**

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine, di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
**(Dott. Bruno Brandoni)**

*Bruno Brandoni*

*Caroli*



**Allegato**

**Regolamentazione dei rimborsi spese previsti dalla Legge Regionale 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico" e dalla Legge Regionale 27 dicembre 1994, n. 52 (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 1 della L.R. 18 giugno 1987 n. 30).**

1. Rimborso per le spese sostenute dall'*accompagnatore*: si ritengono adeguate le modalità attuali di certificazione, che nelle varie Zone viene affidata o al Distretto (Unità Valutativa o Dirigente medico) o al medico di Medicina Generale o alla Direzione Sanitaria di Presidio o alla struttura che eroga le prestazioni;
2. la definizione di *prestazioni correlate*: essa va considerata includendovi tutte le procedure sia di tipo diagnostico (comprese le visite di controllo) che terapeutico e riabilitativo disposte in modo documentato dal Centro oncologico che ha in carico il paziente;
3. durata del *valore retroattivo delle domande*: fino a 10 anni;
4. data di *inizio del periodo di rimborsabilità*: dalla data di accertamento della diagnosi;
5. rimborsabilità del *parcheggio*: non va rimborsato;
6. rimborsabilità in caso di *trattamenti chemioterapici per patologia non oncologica*: non va prevista;
7. modalità di calcolo retroattivo del *costo della benzina*: si utilizza il costo del periodo in cui è stato effettuato il viaggio;
8. rimborsabilità della *patologia oncologica benigna*: va prevista in caso di condizione a "comportamento incerto" certificata dallo specialista oncologo che ha in carico il paziente;

*Devel*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

9. rimborsi per *accompagnatori diversi* in caso di ricovero : i viaggio rimborsati "seguono" il paziente e non gli accompagnatori;
10. rimborsabilità delle *visite a pagamento*: **non** sono rimborsabili i costi associati a prestazioni a pagamento e sono rimborsabili solo i costi sostenuti per prestazioni erogate in regime istituzionale certificate dalla struttura erogante, effettuate anche in strutture private convenzionate;
11. rimborsabilità delle spese per il *vitto* associato a prestazioni dentro e fuori Regione e rimborsabilità dei viaggi all'interno dello stesso *Comune*: vanno previste;
12. rimborsi per cure all'*estero*: vanno previsti solo per le cure autorizzate;
13. *limiti alla rimborsabilità* delle spese di vitto e alloggio: vale il rimborso massimo annuo fissato dalla normativa;
14. *ricevute* valide per il rimborso: solo quelle fiscali o equipollenti;
15. rimborso per il *taxi*: va previsto solo nel caso in cui questo venga utilizzato al di fuori del comune di residenza e all'interno del comune dove viene erogata la prestazione con il massimo di due viaggi al giorno;
16. rimborsabilità dei viaggi in *aereo*: è prevista.

Perey